

BVGer C-8295/2007 vom 20. Mai 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-05-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-8295_2007

FR: TAF C-8295/2007 du 20 mai 2010

IT: TAF C-8295/2007 del 20 maggio 2010

Regeste

Entrata

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 ALC).

E. 1.2

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3

A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con l'allegato 2, cifra I. Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). In concreto la decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr; per l'esame materiale del presente ricorso si applica pertanto la normativa precedente, segnatamente l'art. 13 cpv. 1 LDDS, come pure le corrispondenti disposizioni di applicazione. Giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr il 1° gennaio 2008, è retta dal nuovo diritto.

E. 3

Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui

un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

E. 4.1

Oggetto del contendere è un divieto d'entrata adottato in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS, secondo cui l'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Questa norma è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari solo se l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a LDDS). In concreto il ricorrente è cittadino spagnolo. Di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC.

E. 4.2

Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.).

E. 4.3

Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 131 II citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).

E. 4.4

I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La

sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24).

E. 4.5

L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).

E. 5

Nel suo atto ricorsuale l'interessato si avvale del fatto che i reati da lui perpetrati sono di lieve entità e che la tossicodipendenza è una malattia grave la quale necessita misure idonee per affrontarla. Emettendo una decisione di divieto d'entrata, tali aspetti non sarebbero stati considerati.

E. 5.1

In concreto si evince dagli atti di causa come durante il suo soggiorno in Svizzera A._____ abbia sviluppato un comportamento delittuoso e recidivo sull'arco temporale a decorrere dalla fine dal 1983 sino al 12 aprile 2008. In sostanza egli si è reso colpevole a più

ripreses di reati nell'ambito degli stupefacenti ed ha commesso svariati furti, in parte tentati nonché altri reati quali l'appropriazione indebita, abuso di targhe, circolazione senza licenza di condurre, infrazione alla LCStr, ricettazione, incendio intenzionale, danneggiamento ripetuto, violazione della LTP, ripetuta violazione di domicilio e infrazione alla LDDS. Egli ha dunque interessato le autorità di polizia e giudiziarie durante un periodo di all'incirca 25 anni. A seguito di tale condotta l'interessato è stato ammonito quattro volte (cfr. decisioni di ammonimento del 28 maggio 1986, del 18 maggio 1988, del 2 aprile 1991 e del 10 dicembre 1997). Rimasti tali ammonimenti inosservati, l'autorità cantonale competente ha infine pronunciato una decisione di rimpatrio l'8 ottobre 1999. Le infrazioni commesse dal ricorrente sono indubbiamente legate alla sua tossicodipendenza che si protrae ormai da più di 20 anni e che l'ha portato non soltanto a commettere tali atti ma anche ad arrecare ingenti spese assistenziali di oltre fr. 73'000.-.

E. 5.2

I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative. Le persone che ne sono coinvolte devono attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, vedi inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).

E. 5.3

Per quanto attiene alla proporzionalità di tale decisione, si constata che all'interessato è stata concessa a più riprese la possibilità di rivedere il suo comportamento, considerato che risiedeva in Svizzera da quando aveva dieci anni. Di conseguenza le autorità cantonali hanno emesso ben quattro decisioni di ammonimento prima di pronunciare la decisione di rimpatrio dell'8 ottobre 1999, la quale è stata emessa, come si è visto, anche per l'ingente carico assistenziale cagionato. Le pene inflitte in sede penale sono più volte state sospese al fine di dare luogo a terapie di disintossicazione, che l'interessato ha frequentato e che hanno dato buon esito almeno in un primo tempo. Ciò nonostante egli non ha saputo cambiare in meglio il suo atteggiamento a lungo termine. Emerge poi dal rapporto redatto nell'ambito di una terapia come l'interessato ha dimostrato un manifesto opportunismo legato ai suoi intenti e un comportamento all'insegna della supponenza e del menefreghismo (cfr. rapporto del 23 febbraio 2003 del centro terapeutico per tossicodipendenti F. _____). Con sentenza del 5 novembre 2007 il Giudice dell'applicazione della pena ha sì pronunciato la liberazione condizionale dell'interessato in ragione della sua buona condotta accompagnata da un'evoluzione positiva in sede di espiazione della pena privativa della libertà avuta inizio il 28 agosto 2007, ma ha tuttavia messo in dubbio la capacità del richiedente dall'astenersi dal consumo di stupefacenti. In effetti, il ricorrente ha nuovamente interessato le autorità di polizia e giudiziarie nel 2008 (cfr. decreto d'accusa del 14 aprile 2008).

E. 5.4

In queste circostanze, in ragione della natura delle infrazioni commesse dal ricorrente, della durata delle pene di detenzione (in totale più di sette anni), della reiterazione delle stesse, in particolare la recidiva nel 2008 immediatamente successiva alla scarcerazione, il Tribunale considera che A._____ rappresenta ancora una minaccia reale e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi delle norme e della giurisprudenza comunitaria. Le condizioni per derogare al principio della libera circolazione delle persone sono dunque chiaramente adempiute.

E. 6

Nel suo ricorso, l'interessato ha fatto poi valere l'applicazione dell'art. 8 CEDU per poter intrattenere le relazioni con i suoi famigliari che risiedono nel Canton Ticino.

E. 6.1

A tale proposito, il Tribunale osserva che oggetto della presente causa è il divieto d'entrata e non il diritto di soggiorno in Svizzera, questione, quest'ultima, già esaminata a livello cantonale (cfr. decisione di rimpatrio dell'8 ottobre 1999, sentenza del 18 gennaio 2000 e sentenza del 26 aprile 2000) e che un'eventuale violazione della protezione della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU va generalmente fatta valere nel quadro della procedura cantonale volta al rilascio del permesso di soggiorno.

E. 6.2

Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr. inoltre Alain Wurzburger, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, Rivista di diritto Amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve tener conto che l'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).

E. 6.3

Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). A questo proposito, si deve prendere in considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio, nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera nel caso in cui l'autorizzazione di soggiorno gli fosse rifiutata (DTF 120 Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo 2004. consid. 3.1; Alain Wurzburger, *op. cit.*, p. 288). Secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il bambino minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessità la

presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità di questo diritto per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato in ragione della partenza del ricorrente verso il suo paese d'origine (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3).

E. 6.4

Si osserva inoltre che seppure uno straniero possa prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera).

E. 6.5

Dagli atti di causa si ravvisa che, con decisione del 22 gennaio 2001, la Commissione tutoria regionale .. (CTR) ha privato il ricorrente della custodia parentale sulla figlia, la quale era stata collocata in un primo tempo presso la Casa G._____ insieme alla madre. La detta autorità ha quindi espulso per uso di stupefacenti la madre ed ha disciplinato il diritto di visita. Con decisione del 2 dicembre 2002 la CTR ha infine privato della custodia parentale i genitori, decretando l'affidamento familiare di D._____ (cfr. decisione del 13 gennaio 2004 del CdS). L'interessato ha infatti dichiarato che la figlia non ha mai vissuto con lui e che non si era più recato a renderle visita dal dicembre 2006 (cfr. verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2007). Alla luce degli atti non emerge dunque che egli intrattenga attualmente dei contatti stretti con la figlia D._____ e non può più prevalersi della protezione familiare garantita dall'art. 8 cpv. 1 CEDU.

E. 6.6

Inoltre, come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con il suo comportamento A._____ ha violato l'ordine pubblico elvetico di cui le autorità amministrative sono appunto chiamate a garantire la protezione. Pertanto l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente, in ragione della natura e della gravità delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole in Svizzera, sul suo interesse privato a farvi ritorno. La misura emanata nei suoi confronti è pertanto giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU. Egli non può pertanto prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione dalla figlia risultante dalla misura di allontanamento in questione.

E. 7.1

Tenuto conto di quanto esposto, la ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a poter recarvisi senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura e che al momento la situazione personale dell'interessato non si è stabilizzata in modo tale da consentire una riduzione della durata del provvedimento emanato nei suoi confronti.

E. 7.2

Si osserva infine che, malgrado non sia stata fissato alcun limite temporale, il divieto d'entrata non esplica i suoi effetti per una durata illimitata. Questo concetto significa semplicemente che allo stato attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa. In principio, lo straniero potrà in ogni momento sollecitarne il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da dare a questa domanda sulla base dei nuovi elementi sottopostole. Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole reintegrazione sociale, la quale prende avvio con il rispetto delle decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5). A questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità, qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio apprezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determinata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento.

E. 8

Ne discende che l'UFM con decisione del 5 novembre 2007 non ha né violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 9

Resta ora da valutare la questione dell'assistenza giudiziaria inoltrata dal ricorrente. Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Il ricorrente è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale il 12 dicembre 2007 siccome la documentazione agli atti dimostrava la condizione di indigenza del ricorrente e il gravame non appariva di primo acchito sprovvisto di esito favorevole. In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza da parte del rappresentante legale, esse vanno determinate a seconda dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto (art. 65 cpv. 5 PA in relazione con l'art. 14 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Il Tribunale considera che un'indennità di fr. 1'400.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. La cassa del Tribunale rifonderà tale indennità al rappresentante legale (in analogia applicazione dell'art. 64 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Pertanto si

richiama l'art. 65 cpv. 4 PA, secondo il quale, ove la parte cessi d'essere nel bisogno deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato alla cassa del Tribunale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.